

Omissis

Svolgimento del processo

1 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, con delibera in data 30 ottobre 2009, dispose la sospensione per mesi due dall'esercizio della professione di C.P., ritenuto responsabile di avere ripetutamente patrocinato soggetti coinvolti in sinistri stradali mai avvenuti, prima affidandosi all'iniziativa truffaldina di un'impresa di carrozzeria senza instaurare rapporti personali con gli interessati, poi incassando le somme versate dalle società assicuratrici.

2 - Il ricorso del C. fu respinto dal Consiglio Nazionale Forense con decisione depositata il 4 ottobre 2011. In particolare, il CNF osservò: i fatti contestati nei capi d'incolpazione risultavano provati; il ricorrente autenticava le firme in calce alle procure e alle quietanze senza che esse fossero apposte

alla sua presenza, ma riceveva tali documenti dal carrozziere cui, a sua volta, consegnava gli assegni avuti in pagamento degli indennizzi; tutte le sottoscrizioni e i documenti utilizzati dal legale, anche in giudizio, erano risultati falsi; il C. si era posto volontariamente nella condizione di non poter verificare la liceità delle pretese per le quali aveva assunto gli incarichi e con le sue condotte aveva consentito a terzi di perseguire i risultati delle truffe ordite in danno di assicurazioni; non costituiva valida giustificazione la fiducia che aveva dichiarato di riporre nel titolare della carrozzeria, peraltro senza indicarne le ragioni, anche perché le modalità dei fatti avrebbero dovuto indurlo a verificare la verità delle situazioni che gli venivano prospettate; si era, dunque, volontariamente posto nella condizione di violare i doveri connessi all'assunzione e all'esercizio del mandato.

3 - Il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nessuno degli intimati ha espletato attività difensiva.

Il ricorrente ha presentato istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 56, comma 2 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

Motivi della decisione

1.1 - Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Codice Deontologico Forense; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio; violazione del principio di ragionevolezza.

Il ricorrente assume che mancava la cosciente volontà di venir meno ai propri doveri e difettava la volontarietà dell'azione, elemento indispensabile per sanzionare un comportamento deontologicamente rilevante. Aggiunge che, a norma del successivo art. 7, la violazione del dovere di fedeltà è correlato al consapevole compimento di atti contrari all'interesse del proprio assistito.

1.2 - La censura, pur formalmente prospettata anche sotto il profilo della violazione di norme di diritto, in realtà censura il contenuto decisorio della sentenza impugnata, peraltro senza dimostrare che essa presenti contraddizioni intrinseche o abbia trascurato elementi decisivi, che, se considerati, avrebbero dovuto indurre a statuizione diversa.

Ne consegue che il motivo si risolve nella inammissibile richiesta di revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti in punto di fatto e delle valutazioni delle risultanze processuali operati dal Consiglio Nazionale Forense.

Queste Sezioni Unite hanno stabilito: "Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L 22 gennaio 1934, n. 36, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 111 Cost., per vizio di motivazione; tale vizio, peraltro, deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio" (Cass. S.U. 19 ottobre 2011, n. 21585; Cass. S.U. 4 febbraio 2009, n. 2637). Il CNF ha evidenziato i numerosi comportamenti oggetto dell'incolpazione ed ha indicato le ragioni di contrasto con le norme deontologiche.

Il tema della consapevolezza è stato approfonditamente indagato dalla decisione impugnata, la quale ha valutato le giustificazioni addotte dal C. e, con motivazione puntuale e logica, ha deciso in senso a lui sfavorevole evidenziando la volontarietà delle condotte a lui addebitate: esse riguardavano non il concorso nei reati di falso e truffa commessi da terzi, ma l'autenticazione di firme apposte in sua assenza in calce a procure e quietanze rilasciate da persone a lui sconosciute, il mancato accertamento dell'autenticità delle generalità delle medesime, della veridicità dei fatti riferitigli, della effettiva volontà degli interessati e la sostanziale delega ad un carrozziere della gestione dei rapporti professionali con gli assistiti, cioè comportamenti tenuti consapevolmente. La valutazione dei fatti indicati ha indotto il CNF a pervenire alla conclusione che il C. si era posto consapevolmente nella condizione di violare i doveri connessi all'assunzione e all'esercizio del mandato perseguendo l'interesse di accettare da un terzo un numero molto elevato di mandati.

È appena il caso di ricordare, al riguardo, che al legale è conferito il potere di autenticare la firma apposta dal cliente in calce alla procura e ciò implica necessariamente il dovere di conoscerlo personalmente e di accertarne dati anagrafici e volontà.

1.3 - Con riferimento alle ulteriori argomentazioni addotte con il motivo si osserva: a) le condotte del ricorrente non sono state affatto occasionali, considerato l'elevato numero di fatti contestati; non rileva la considerazione che in molte altre occasioni egli si sia comportato correttamente; b) il CNF ha riconosciuto che egli non era consapevole delle truffe commesse dal terzo che gli forniva gli incarichi, ma ha rilevato che, nell'ambito di un settore nel quale la truffa alle assicurazioni costituisce fatto notorio, egli si era posto volontariamente nella condizione di non potere verificare la liceità delle pretese per le quali aveva assunto gli incarichi e con le sue condotte aveva oggettivamente consentito ai terzi di perseguire i risultati delle truffe; c) l'ignoranza delle truffe commesse dai terzi non esclude la responsabilità per i comportamenti tenuti dal legale in violazione delle norme deontologiche.

2.1 - Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 35, comma 1, 36 commi 2 e 4, 40 del Codice Deontologico Forense; omessa e/o insufficiente motivazione; violazione del principio di ragionevolezza. Si assume che non è dato desumere sotto quale dei differenti canoni deontologici siano state ritenute sussumibili le condotte assenti nel capo di incolpazione e che, in tal modo, è stata negata all'incolpato la possibilità di

verificare, attraverso la motivazione della decisione, il corretto esercizio del potere discrezionale.

2.2 - la censura in esame presenta le medesime caratteristiche della precedente, per cui valgono le considerazioni ivi esposte.

Lo stesso ricorrente ricorda che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di precisare (Cass. S.U. 13 settembre 2011, n. 18695) che, nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell'Ordine professionale e il controllo di legittimità sull'applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al CNF nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. La decisione impugnata non si presta a rilievi sotto l'indicato profilo. Premesso che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente non ha dimostrato di avere sottoposto al CNF analoga censura, è decisivo il rilievo che la decisione impugnata ha ritenuto sussistenti le violazioni di tutti i doveri richiamati nei capi d'incolpazione, in particolare non accertando la veridicità di quanto gli veniva riferito, né la volontà effettiva degli interessati, né l'autenticità delle sottoscrizioni che egli autenticava senza alcun elemento di affidabilità circa la provenienza e consegnando a terzi gli assegni ricevuti dalle assicurazioni senza avere ricevuto dagli interessati l'autorizzazione a non consegnarli personalmente ad essi.

Correlativamente, il C. è stato posto in grado sia di esercitare pienamente il diritto di difesa, sia di verificare, attraverso la motivazione della decisione impugnata, il corretto esercizio del potere discrezionale da parte del COA prima e del CNF poi.

3 - Pertanto il ricorso va rigettato. Tale statuizione riverbera i suoi effetti sull'istanza di sospensione della esecutività della decisione impugnata, peraltro basata su argomentazioni generiche e tautologiche. Nulla spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.